

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di una stazione di monta naturale asinina **privata**.

Ditta: **ABIGNENTE MARIANO** – Pontecorvo (FR) – Codice stazione **FR0118E**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2009, n. 221 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 - Parte prima - del 7 maggio 2009), con la quale è stata approvata la riapertura del termine, scaduto il 30 settembre 2008, per la presentazione delle domande di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica o privata, di cui ai punti *1.1.1* e *1.1.2* del *documento* “Indicazioni operative regionali” approvato con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Frosinone in data 28 marzo 2009, protocollo n. 48473, con la quale Abignente Mariano, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale asinina privata sita in comune di Pontecorvo (FR), via San Cosma, 32;

VISTO il verbale del 6 maggio 2009, trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Frosinone alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 75100 del 7 maggio 2009, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0149 del 22-01-2008, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda tendente ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale asinina privata in favore della ditta “Abignente Mariano”, sita nel comune di Pontecorvo (FR), via San Cosma, 32, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.2;

## DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) **di rilasciare**, alla ditta “**ABIGNENTE MARIANO**”, nato a Roma il 19-12-1977 e residente in comune di Roma, piazza Cairoli n. 2, **l’autorizzazione alla gestione** della stazione di monta naturale **asinina privata** sita in comune di Pontecorvo (FR), via San Cosma n. 32 – codice fiscale BGNRMN77T19H501J.

2) **di prendere atto:**

a) che nella stazione opera n. 1 asino stallone di razza *Amiata*.

3) **di stabilire:**

a) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale:  
**FR0118E**

b) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2013;

c) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2013;

d) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;

e) che il gestore della stazione di monta naturale asinina privata è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.2.4 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:

- a registrare tutti gli atti fecondativi su apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato 1/t* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399. Ove venga praticata la monta brada deve essere utilizzato l’apposito registro aziendale sulla base del modello *Allegato 1/u* alla deliberazione della Giunta regionale 18-10-2002, n. 1399;
- a rilasciare, in caso di vendita di fattrici gravide, il certificato di atto fecondativo, utilizzando gli appositi moduli (C.I.F.) reperibili presso le Associazioni Provinciali Allevatori, ed a conservare i medesimi moduli per i due anni successivi a quello di riferimento;
- a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all’uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di compilazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
- a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
- a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
- a comunicare entro trenta giorni, all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente territorio l’immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l’iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
- ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

- a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
  - ad adibire alla monta naturale privata solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 1 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, che provvederà a notificare la stessa alla ditta Abignente Mariano in qualità di titolare della succitata stazione di monta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini